



**Università
di Genova**

Nucleo di Valutazione

LINEE GUIDA DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE PER LA VERIFICA DELLA CONGRUITÀ DEI CURRICULA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 240/2010

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Le presenti Linee Guida disciplinano i criteri e le procedure adottati dal Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Genova (di seguito "Ateneo") per la verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale degli affidatari di contratti di insegnamento ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. La verifica è finalizzata ad accertare il possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica o professionale in capo ai soggetti affidatari, in coerenza con la natura e gli obiettivi formativi dell'insegnamento conferito.
3. Le presenti Linee Guida operano nel quadro normativo definito dalla Legge n. 240/2010, con particolare riferimento all'art. 2, comma 1, lettera r), dallo Statuto dell'Ateneo, dal Regolamento per lo svolgimento di attività didattica, per il conferimento di incarichi e contratti di insegnamento emanato con D.R. n. 5125 del 26.10.2023 e dalle normative vigenti in materia.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee Guida, si intende per:

- a. Nucleo di Valutazione (NdV): L'organo di Ateneo preposto, tra le altre funzioni, alla verifica di cui all'art. 1.
- b. Struttura: Il Dipartimento o altra struttura accademica competente che ha conferito l'incarico di insegnamento.
- c. Insegnamento: L'attività didattica ufficiale da affidare mediante contratto ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. 240/2010.
- d. Affidatario: Il soggetto esterno all'Ateneo, o interno secondo le normative vigenti, il cui curriculum è sottoposto a verifica.
- e. Alta Qualificazione: Il livello di competenza ed esperienza scientifica o professionale, specificato all'art. 3, necessario per l'affidamento dell'insegnamento.
- f. Settore Scientifico-Disciplinare (SSD): Il settore di riferimento dell'insegnamento, come definito dalla normativa ministeriale.
- g. Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD): Il gruppo scientifico disciplinare a cui appartiene il settore di riferimento dell'insegnamento, come definito dalla normativa ministeriale.

TITOLO II – CRITERI PER LA VERIFICA DELL'ALTA QUALIFICAZIONE

Art. 3 – Criteri di alta qualificazione

1. L'alta qualificazione scientifica o professionale è soddisfatta nei seguenti casi:

- a. Professori universitari di ruolo (ordinari o associati), anche in quiescenza da non più di cinque anni accademici, inquadrati nello stesso Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD) cui appartiene il Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) dell'insegnamento da conferire.
- b. Titolari proposti da enti pubblici, o istituzioni di ricerca di alta qualificazione, nell'ambito di convenzioni specifiche stipulate con l'Ateneo, che garantiscano i profili di alta qualificazione del personale coinvolto, in analogia con quanto previsto da normative quadro di riferimento (e.g., DM n. 24786/2012, se pertinente e applicabile al contesto specifico). Tali convenzioni devono essere preventivamente approvate dagli Organi competenti dell'Ateneo.

2. In assenza delle condizioni di cui al comma 1, l'alta qualificazione sussiste qualora l'affidatario, con riferimento agli ultimi cinque anni antecedenti la proposta, soddisfi almeno un requisito in almeno due dei seguenti ambiti:

- **Ambito A - Curriculum professionale:**

- I. Documentata esperienza quale amministratore delegato, presidente di consiglio di amministrazione o direttore generale di enti pubblici o di società di capitali di significative dimensioni o quotate in borsa.
- II. Comprovata funzione di direzione tecnica o progettuale in opere o progetti di particolare complessità e rilievo nazionale o internazionale.
- III. Conseguimento di premi o riconoscimenti di prestigio internazionale nel proprio settore professionale o titolarità di brevetti industriali oggetto di licenza e sfruttamento commerciale.

- **Ambito B - Curriculum scientifico:**

- I. Negli ultimi 5 anni, autore di almeno 3 pubblicazioni scientifiche, pertinenti all'ambito dell'insegnamento, indicizzate nelle banche dati internazionali WoS/Scopus, di cui almeno una pubblicata su riviste appartenenti al 1° quartile di indicizzazione bibliometrica, oppure, per gli ambiti non bibliometrici, almeno tre pubblicazioni di cui una in riviste appartenenti alla fascia A.
- II. Autore o curatore di monografia scientifica con ISBN pertinente all'ambito dell'insegnamento, pubblicata da editore di riconosciuto prestigio nazionale o internazionale (e.g., classificato in Fascia A da ANVUR o CEUR Workshop Proceedings per i settori pertinenti), o curatela di cataloghi di mostre scientifiche o tecnico-artistiche di comprovato alto profilo scientifico-culturale.
- III. Possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) di prima o seconda fascia nel Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD) cui appartiene il Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) dell'insegnamento da attribuire (o titolo analogo).

- **Ambito C - Curriculum didattico:**

- I. Aver svolto, per almeno cinque anni accademici, attività di docenza universitaria a contratto o affidamento per insegnamenti ufficiali nel Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD) cui appartiene il Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) dell'insegnamento da attribuire presso Atenei italiani o stranieri.

3. La valutazione della congruità del curriculum terrà conto anche di pregresse valutazioni della didattica da parte degli studenti relative a insegnamenti precedentemente tenuti dall'affidatario presso l'Ateneo. Ai fini della valutazione, alla domanda relativa alla soddisfazione complessiva della didattica, le risposte "Decisamente sì" e "Più sì che no" dovranno essere superiori al 70% del numero di studenti frequentanti che hanno compilato il questionario.

4. Il NdV valuta la coerenza complessiva del curriculum con i contenuti e gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento da affidare.

TITOLO III – DOCUMENTAZIONE E PROCEDURA DI VERIFICA

Art. 4 – Documentazione per la verifica

1. Il Nucleo di Valutazione riceverà, per ciascun anno accademico di riferimento, l'elenco degli affidamenti proposti ai sensi dell'art. 23, comma 1, della L. n. 240/2010. Tale elenco dovrà includere almeno i seguenti dati e documenti:

- a. Cognome, nome e codice fiscale dell'affidatario.
- b. Denominazione e codice dell'Insegnamento.
- c. Tipologia, denominazione e codice del Corso di Studi o altra tipologia di corso o percorso.
- d. Struttura.
- e. Crediti Formativi Universitari (CFU) associati all'insegnamento.
- f. Eventuale importo lordo previsto (se applicabile e definito dalla struttura).
- g. I requisiti posseduti dall'affidatario, come dettagliati all'art. 3.
- h. Il *curriculum vitae et studiorum* dell'affidatario, aggiornato e redatto in modo da permettere la verifica dei requisiti di cui all'art. 3.

Art. 5 – Procedura di verifica

1. L'invio della documentazione completa, come specificato all'art. 4, al Nucleo di Valutazione avviene in due periodi distinti per ciascun anno accademico:

- a. Entro il 1° ottobre (per incarichi prevalentemente relativi al primo semestre).
- b. Entro il 1° marzo (per incarichi prevalentemente relativi al secondo semestre).

2. L'Ufficio di Supporto al NdV procede all'istruttoria delle sole istanze complete di tutte le informazioni e della documentazione di cui all'art. 4.

3. Sulla base dei criteri definiti all'art. 3, viene valutato preliminarmente ciascun curriculum secondo la seguente classificazione:

- a. Congruità presunta: Presenza dei requisiti secondo i criteri di cui all'art. 3, commi 1 e 2.
- b. Valutazione approfondita necessaria: Requisiti che necessitano di un esame dettagliato da parte del NdV qualora l'applicazione dei criteri di cui all'art. 3, commi 1 e 2 non sia inequivocabile.
- c. Non congruità presunta: Carenza dei requisiti minimi di alta qualificazione come definiti all'art. 3, commi 1 e 2.

4. Il Nucleo di Valutazione riesamina tutte le proposte di cui al punto b del comma 3.

5. Il Nucleo di Valutazione, inoltre, riverifica a campione i curricula per i quali sia stata riscontrata una "Congruità Presunta" a seguito dell'istruttoria preliminare, potendo riesaminare e modificare il giudizio.

6. Il Nucleo di Valutazione delibera l'esito definitivo della verifica. Tale esito è comunicato alle singole Strutture, di norma entro 30 giorni lavorativi dalla scadenza di presentazione della documentazione (indicativamente entro il 30 novembre per l'invio del 1° ottobre e il 30 aprile per l'invio del 1° marzo).

7. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Nucleo di Valutazione redige una relazione complessiva sull'attività di verifica svolta per l'anno accademico di riferimento, che viene trasmessa agli Organi di Governo dell'Ateneo.

TITOLO IV – VALIDITÀ DELLA VERIFICA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 6 – Validità della verifica

1. La valutazione positiva di congruità del curriculum da parte del Nucleo di Valutazione ha validità per cinque anni accademici consecutivi.
2. Tale validità si intende riferita allo stesso insegnamento o a insegnamenti afferenti al medesimo Gruppo Scientifico Disciplinare (GSD) cui appartiene il Settore Scientifico-Disciplinare (SSD) dell'insegnamento da attribuire e alla medesima Struttura, a condizione che non intervengano modifiche sostanziali nel profilo dell'affidatario o valutazioni negative della sua attività didattica presso l'Ateneo.
3. Per valutazioni negative si intende una media delle risposte positive alla domanda relativa alla soddisfazione complessiva del questionario di valutazione della didattica per l'insegnamento compilato dagli studenti frequentanti inferiore al 70%. Per risposte positive si intendono le risposte "Decisamente sì" e "Più sì che no". Le stesse valutazioni saranno segnalate alle strutture, nel rispetto delle norme sulla privacy, al fine di evitare il rinnovo dell'affidamento.

Art. 7 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le presenti Linee Guida si applicano a tutti gli incarichi di insegnamento conferiti ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. n. 240/2010 a partire dall'offerta formativa dell'a.a. 2026/2027.
2. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee Guida, si fa rinvio alle disposizioni legislative e statutarie vigenti in materia.
3. In via di prima applicazione, i controlli a campione per l'a.a. 2026/2027, saranno estesi ad almeno il 30% dei curricula.